

Con l'entrata in vigore della Regolamentazione Europea sugli alimenti, la Regione Campania da circa 2 anni ha attivato il sistema GISA (Gestione Imprese Settore Alimentare). Il Decreto Legislativo 194/2008 disciplina le modalità di attuazione dei controlli ufficiali operati dalle ASL.

Il controllo ufficiale prevede per ogni OSA (Operatore del Settore Alimentare) l'assegnazione di una categoria che va da un valore di 1 fino a 5 **valori assegnati in seguito alla visita ispettiva valutando vari parametri che vanno dalla modalità di produzione e di vendita, ai requisiti strutturali, alla documentazione presente, ecc.** Più alta è l'assegnazione della categoria e più l'intervallo di tempo tra un controllo ed il successivo diminuisce, con conseguente aumento dei costi per l'impresa alimentare oltre le eventuali, conseguenziali, sanzioni previste dal Decreto Legislativo 193/2007 che all'articolo 6 prevede ammende a partire da € 500 fino a € 150.000 con una media per le attività più piccole intorno a € 3.000.

Specchietto delle sanzioni più comuni in applicazione dell'art. 6 D.Lgs 193/07

APPLICAZIONE ARTICOLO 6 DEL DECRETO LEGISLATIVO 193/2007

FATTISPECIE	SANZIONE	PROVVEDIMENTI ADOTTABILI	NOTE
1. macellazione animali, produzione e preparazione di carni in luoghi diversi dagli stabilimenti o dai locali riconosciuti o quando il riconoscimento sia sospeso o revocato	arresto da sei mesi ad un anno o l'ammenda fino a euro 150.000 (art. 6 comma 1)	a) sospensione attività b) segnalazione autorità giudiziaria. c) sequestro carni - ritiro - distruzione carni sequestrate e ritirate	
2. attività in stabilimenti diversi da quelli di cui al comma 1 non riconosciuti	sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 30.000 (art. 6 comma 2)	a) sospensione attività fino ad ottenimento del riconoscimento b) prescrizione per l'attivazione delle procedure di ritiro dei prodotti	
3. svolgimento attività con riconoscimento sospeso o revocato o senza comunicazione all'autorità competente per l'aggiornamento del riconoscimento.	sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 30.000 (art. 6 comma 2)	a) sospensione attività fino ad ottenimento/ripristino/aggiornamento del riconoscimento	
4. mancata notifica (DIA) ai fini della registrazione	sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 9.000	a) sospensione attività fino a presentazione DIA	

	(art. 6 comma 3)		
5. svolgimento attività in violazione del provvedimento di sospensione e/o chiusura attività soggetta a registrazione (* vedi nota) o svolgimento attività non comunicate per aggiornamento della registrazione	sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 9.000 (art. 6 comma 3)	a) sospensione attività fino a presentazione aggiornamento DIA	(*). così si ritiene debba essere interpretato il riferimento improprio alla “revoca o sospensione della registrazione”.
5.bis Mancato aggiornamento registrazione presso uno stabilimento già registrato	sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000 (art. 6 comma 3)		
6. mancato rispetto da parte dell’operatore a livello di produzione primaria dei requisiti generali in materia di igiene di cui all’allegato I, parte A, del Reg. 852/04 e gli altri requisiti specifici previsti dal Reg. 853/04.	sanzione amministrativa da euro 250 a euro 1.500 (art. 6 comma 4)	a) prescrizione con fissazione termini per adozione misure ed interventi al fine del rispetto dei requisiti b) se necessario sospensione attività fino a soluzione della non conformità	
7. mancato rispetto da parte dell’operatore a livello diverso dalla produzione primaria dei requisiti generali in materia di igiene di cui all’allegato II (*vedi nota) del Reg. 852/04 e gli altri requisiti specifici previsti dal Reg. 853/04	sanzione amministrativa da euro 500 a euro 3.000 (art. 6 comma 5)	a) prescrizione con fissazione termini per adozione misure ed interventi al fine del rispetto dei requisiti b) se necessario sospensione attività fino a soluzione della non conformità	(*). il riferimento erroneo alla parte A, inesistente nell’allegato II, è stato rettificato dal Ministero della Salute
8. mancata predisposizione da parte dell’operatore a livello diverso da quello della	sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 6.000 (art. 6 comma 6)	a) prescrizione con fissazione termini per predisporre le procedure	

produzione primaria di procedure HACCP, ai sensi dell'art. 5 del Reg. 852/04, comprese le procedure di verifica da predisporre ai sensi del Reg. 2073/05 e quelle in materia di informazioni sulla catena alimentare.		b) se necessario sospensione attività fino a soluzione della non conformità	
9. inadeguatezza di requisiti e procedure di cui all'articolo 6, commi 4,5, e 6, comunque presenti		a) prescrizione con fissazione termini per adeguamento requisiti e/o procedure b) se necessario sospensione attività fino a soluzione della inadeguatezza	sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 6.000 (art. 6 comma 7) per mancato adempimento delle prescrizioni entro il congruo termine stabilito dall'autorità competente
10. mancata o non corretta applicazione di requisiti e procedure di cui all'articolo 6, commi 4,5, e 6	sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 6.000 (art. 6 comma 8)		
11. mancata indicazione in etichetta (* vedi nota) da parte dell'operatore del numero di riconoscimento dello stabilimento di produzione di cui al Reg. 853/04.	sanzione amministrativa da euro 500 a euro 3.000 (art. 6 comma 9)	a) prescrizione attivazione procedure di ritiro	(* è stata segnalato al Ministero della Salute, ai fini di un eventuale rettifica/modifica il mancato riferimento, per i prodotti non confezionati, alla docum. di accompagnamento
12. immissione in commercio di carni fresche refrigerate o congelate senza la bollatura sanitaria	sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro 18.000 per ogni lotto di carne non bollato (art. 6 comma 10)	a) prescrizione attivazione procedure di ritiro b) sequestro e distruzione	
13. trasporto lotti di molluschi bivalvi vivi senza il documento di accompagnamento	sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 6.000	a) sequestro	

	(art. 6 comma 11)		
14. immissione sul mercato molluschi bivalvi vivi senza transito da centro di spedizione	<p>sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 6.000</p> <p>(art. 6 comma 12)</p>	a) prescrizione attivazione procedure di ritiro	
15. immissione sul mercato da parte dell'operatore di molluschi bivalvi vivi provenienti da zone di produzione della classe B e C senza che gli stessi siano stati sottoposti al periodo previsto di depurazione	<p>sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 6.000</p> <p>(art. 6 comma 12)</p>	a) prescrizione attivazione procedure di ritiro	
16. immissione sul mercato molluschi bivalvi vivi, diversi dai pettinidi, provenienti da zona non classificata	<p>sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 12.000</p> <p>(art. 6 comma 13)</p>	a) prescrizione attivazione procedure di ritiro b) sequestro e distruzione	
17. immissione sul mercato molluschi bivalvi vivi provenienti da zona non idonea o preclusa	<p>sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 30.000</p> <p>(art. 6 comma 14)</p>	a) prescrizione attivazione procedure di ritiro b) sequestro e distruzione	